

Nel dl semplificazioni una norma di interpretazione autentica della riforma Madia

# Sbloccato il salario accessorio

## Fuori dal tetto 2016 gli aumenti disposti dal contratto

DI LUIGI OLIVERI

**S**i sbloccano i fondi del salario accessorio. Il decreto legge semplificazioni, approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri, contiene l'interpretazione autentica della riforma Madia che ha causato fin qui molte incertezze sulle modalità di costituzione dei fondi.

L'articolo 10 del decreto legge riprende i contenuti già inizialmente inseriti nel disegno di legge concretezza e da lì stralciati, data l'urgenza di consentire alle amministrazioni dei comparti diversi dalle Funzioni centrali di costituire i fondi per il salario accessorio in modo da non aver sorprese.

Il decreto stabilisce che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè la spesa complessiva, non sarà operante in due casi. In primo

luogo per gli «incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico». In secondo luogo, per le «risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23»: si tratta delle stabilizzazioni. La norma è un'interpretazione autentica della riforma Madia, perché la legge non poteva ovviamente disporre l'interpretazione autentica dei contratti collettivi. Ma, le conseguenze,

sono sostanzialmente l'inapplicabilità dell'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017: infatti, tale norma era stata pensata per porre un tetto al salario accessorio derivante dai contratti collettivi successivi. Affermare che non vale per gli incrementi previsti appunto dai contratti collettivi susseguenti alla sua entrata in vigore significa, in sostanza, privarla di valore.

La ricaduta è che le norme dei Ccnl che avevano richiamato l'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017 per far soggiacere l'ammontare del salario accessorio al tetto del 2016 perdono qualsiasi effetto.

È l'esempio dell'articolo 67, comma 7, del Ccnl del comparto Funzioni locali, il quale ha previsto che «la quantificazione del Fondo delle risorse decennate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire,

complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del dlgs n. 75/2017».

L'interpretazione autentica consente, dunque, di non considerare nel tetto del 2016 tutti gli incrementi determinati dal Ccnl. Non solo, quindi, il maggior costo delle progressioni orizzontali già acquisite e l'indennità da 83,20 che scatterà a partire dall'1.1.2019, come già sancito dalla Corte dei conti, sezione autonomie con delibera 19/2018, ma qualsiasi incremento riconosciuto agli aumenti dello stipendio tabellare (ad esempio, indennità di turno, salario festivo e notturno, straordinari).

Il chiarimento normativo giunge in extremis, appena 19 giorni prima del 31 dicembre, termine ultimo per sottoscrivere senza patemi i contratti decentrati, a conclusione di una vicenda inopportuna innesca da clausole della

contrattazione collettiva eccessivamente rigoristiche e in contraddizione con la prassi da sempre esistente, secondo cui mai gli incrementi previsti dalla contrattazione nazionale e, quindi finanziati dai bilanci degli enti, possano computarsi nei tetti ai fondi, perché così facendo si porrebbero a carico di questi parte degli oneri che invece sono appunto da accollare ai bilanci.

Gli enti che avessero costituito i fondi in modo restrittivo, avranno l'opportunità di revisionarli, mentre per gli altri nel pochissimo tempo a disposizione rimasto si fa finalmente chiarezza su un punto particolarmente delicato della contrattazione.

Supplemento a cura di FRANCESCO CERISANO  
fcerisano@class.it

La protesta degli assessori al bilancio dell'Anci contro i tagli

## Tra governo e comuni tensione sulla Manovra

DI MATTEO BARBERO

**A**lta tensione fra governo e comuni sulla manovra. La revisione dell'obiettivo programmatico deficit/pil, con conseguente necessità di rimettere mano alla legge di bilancio e recuperare almeno 6 miliardi di euro, mette a rischio gli accordi già raggiunti. Non a caso, in questi giorni, l'Anci ha nuovamente alzato il tiro ed è pronta a tornare sull'Avventino, come già accaduto qualche settimana fa per la questione (poi risolta) del bando periferie. L'Esecutivo, per ora, non si sbilancia, in attesa di giocare la partita decisiva al Senato.

Da quando si è formata la maggioranza-giallo verde, il rapporto con la periferia è andato a corrente alternata. Un buon punto di equilibrio, in verità, sembrava essere stato trovato in sede di Conferenza stato-città, dove si era raggiunta un'intesa sul riparto del fondo di solidarietà e un compromesso sulle altre questioni che i sindaci considerano prioritarie. In primis, quella del c.d. fondo Imu-Tasi, con i primi cittadini che parevano avere digerito (sia pure a fatica) la proposta di rifinanziarlo per soli 190 milioni sul 2019, a fronte dei 300 del 2018 (ma all'inizio erano 625). La misura, infatti, avrebbe dovuto essere inserita in un pacchetto contenente, oltre alla conferma ed al progressivo incremento dello stanziamento sul pluriennale, anche l'alleggerimento del fondo crediti di dubbia esigibilità, la facoltà di ripetere il riaccertamento straordinario dei residui, l'incremento delle anticipazioni di tesoreria e la proroga contribuita per gli indennizzi sull'estinzione anticipata dei mutui.

Alla camera, però, di tutto ciò non si è visto nulla, anche se sono arrivate altre novità importanti, come la cancellazione dell'obbligo per i mini enti di predisporre il bilancio consolidato ed il salvagente per gli aumenti dell'imposta sulla pubblicità censurata dalla Consulta.

Ma poi la parziale retromarcia di Conte & C. nella trattativa con Bruxelles pare avere cambiato le carte in tavola: prima gli assessori di

Milano, Bologna, Genova e Torino (si veda *ItaliaOggi* del 12/12/2018) e poi molti altri loro colleghi hanno rimesso in discussione l'intero impianto della manovra, paventando una riduzione fino al 25% della spesa corrente manovrabile. «Questo significa comprimere i servizi soprattutto per le fasce di cittadini più svantaggiati e paralizzare la macchina amministrativa anche sul versante della capacità di investimento», ha tuonato mercoledì l'Anci in un comunicato dai toni pesanti, con tanto di minaccia esplicita di adire le «sedi giudiziarie preposte».

Nel mirino, è tornato anche il taglio ombra da 563 milioni legato ad una norma del dl 66/2014 che scadrà a fine anno e addirittura sono stati ripescati alcuni mantra degli anni scorsi che sembravano essere stati accantonati, come l'«iniquità dei criteri di riparto del Fsc (dove «continua a permanere l'assurdo meccanismo di perequazione orizzontale che sottrae ai comuni una cospicua quota del gettito della propria Imu contro il principio dell'autonomia finanziaria e del federalismo») e il pagamento dei crediti dei comuni che hanno sostenuto spese per assicurare il funzionamento dei tribunali. La trattativa è in corso: sui correttivi che «non costano» (come la rimodulazione dei coefficienti perequativi o la spalatura del Fcde) non dovrebbero esserci problemi, ma sui soldi l'esito è tutt'altro che scontato.

«È impensabile che il contributo Imu-Tasi venga mantenuto (e anzi stabilizzato) almeno nella misura dei 300 milioni annui riconosciuti, quantità già ridotta rispetto ai 625 milioni inizialmente fissati sulla base delle certificazioni del ministero dell'Economia», ha osservato il presidente dell'Anci, Antonio Decaro. «Si tratta infatti di un ristoro di gettito perduto, che compensava originariamente i trasferimenti erariali, e che interessa oltre 1.800 comuni, a seguito del passaggio dall'Imu sull'abitazione principale alla Tasi. Risorse correnti sempre utilizzate integralmente dai comuni, pur nelle condizioni fissate dalle regole finanziarie».

Per fabbricati e aree edificabili

## Saldo Imu-Tasi entro il 17/12

DI SERGIO TROVATO

**A**ncora pochi giorni per pagare il saldo Imu e Tasi. Lunedì 17 dicembre è l'ultimo giorno per versare le imposte senza sanzioni. Titolari di fabbricati e aree edificabili devono passare alla cassa per il conguaglio che deve essere calcolato, tenuto conto di quanto versato in acconto a giugno, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per l'anno in corso.

**Fabbricati.** Non devono versare le imposte locali i titolari di immobili destinati a prima casa ed equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l'esenzione. Tuttavia, va precisato che non spetta l'esenzione Imu per il garage se la distanza dall'abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. Dunque, è necessaria la contiguità spaziale per avere diritto all'agevolazione fiscale (commissione tributaria regionale di Milano, sentenza 3376/2018). Per la Cassazione (ordinanza 8017/2017), l'esenzione non può essere riconosciuta se l'immobile destinato ad abitazione principale, è inquadro catastalmente come ufficio o studio. La Suprema corte ha inoltre precisato che per il pagamento è decisivo l'accatastamento dei fabbricati.

Sono infatti soggetti al prelievo dal momento in cui risultano iscritti in catasto, nonostante la legge per quelli di nuova costruzione fissi come criteri alternativi per l'assoggettamento a imposizione o l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione. Questi criteri, secondo la Cassazione (sentenza 26054/2016), assumono rilievo solo per nel caso in cui il fabbricato di nuova costruzione non sia ancora iscritto in catasto. Qualora i fabbricati, però, siano privi di rendita i contribuenti non pagano Imu e Tasi né sui fabbricati né sulle aree edificabili sottostanti. Per i fabbricati cosiddetti collabenti manca il presupposto impositivo, semplicemente perché non può essere determinata la base imponibile considerato che il loro valore economico è pari a zero.

**Aree edificabili.** Per il pagamento dei tributi locali sull'area edificabile, il cui importo va calcolato sul suo valore di mercato, conta l'inserimento nel piano regolatore adottato dal comune e non hanno alcuna rilevanza la mancata approvazione dello strumento urbanistico, da parte della regione, o le modifiche che sono intervenute successivamente (Cassazione, ordinanza 20817/2017). Anche le aree che non hanno le dimensioni minime per essere edificate sono soggette al pagamento.

© Riproduzione riservata